

ACCORDO DI RISERVATEZZA (NON DISCLOSURE AGREEMENT)

TRA

_____, CF e P.IVA _____, con sede legale in _____,
_____, rappresentata dal signor/ dott. _____,
domiciliato per la carica in _____, cod. fisc. _____
in qualità di _____ (Amministratore Delegato/Presidente/altro) di _____,

(nel seguito denominata **Parte Rivelante**)

E

Silvestri srl, CF e P.IVA _03950860282_, con sede legale in Via Bordo Padova , 43 - 35013 Cittadella(PD)
Italy, rappresentata dal signor/ dott. Marco Silvestri, domiciliato per la carica in _____,
_____, cod. fisc. _____
in qualità di Amministratore Delegato di Silvestri srl,

(nel seguito denominato **Parte Ricevente**)

PREMESSO CHE

- Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito "Informazioni Riservate" come definite al successivo art. 3);
- dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
- Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di _____;
- l'utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;
- a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente.

Tutto ciò premesso, le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all'articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di _____.

Art. 3 - Informazioni Riservate

3.1. Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare _____ (indicare il tipo di informazioni riservate - se trattasi di software si potrebbe scrivere "il codice e il know how") di proprietà di Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Rivelante.

3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.

1

In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni

3.3.3 che:

a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in

3 seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;

b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;

c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;

d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;

e) vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino

3.4.3 note a Parte

Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;

4 Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o

rappresentanti da Parte Rivelante sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente.

4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.

4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:

a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a

soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3.4;

b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard

professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non

- autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
- c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
- 4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.
- 4.4. Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati del/della _____ (indicare il tipo di ricerca/lavoro svolto), sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.

Art. 5 - Proprietà intellettuale

- 5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte rilevante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.
- 5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.
- 5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.
- 5.4. Le Parti partecipano in pari quota ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della _____ (indicare il tipo di ricerca/lavoro svolto), (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge a Parte Ricevente in qualità di autore ed inventore.
oppure in alternativa
- 5.4. Le Parti si impegnano a disciplinare con separato accordo l'eventuale titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall'attività di ricerca in oggetto.

Art. 6- Restituzione di documenti

- 6.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.
- 6.2. Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.

Art. 7 - Periodo di durata

7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di _____ anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 8 - Divieto di cessione

8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra parte.

Art. 9 - Modifica

9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 10 - Diritto applicabile e foro competente

10.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.

10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Venezia.

Data Data

Parte Rivelante

Parte Ricevente